

## INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Il giorno 26 marzo 2019, presso la sede di Aniasa si sono incontrate ANIASA, FILT CGIL, FIT Cisl, UILTRASPORTI, in qualità di Parti stipulanti il CCNL dell'autonoleggio/autorimesse, per riscontrare la corretta interpretazione dell'art. 9 (Previdenza Complementare) del CCNL del 20 giugno 2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.


A seguito di alcune recenti situazioni verificatesi nel calcolare il contributo a carico del lavoratore ed a carico dell'azienda, non in linea con quanto condiviso in fase di definizione dell'articolo, le Parti, per quanto riguarda la corretta interpretazione del contributo alla previdenza complementare di cui all'art. 9 del ccnl 20 giugno 2013, confermano che il calcolo effettivo utile per i versamenti al fondo astri è sui seguenti elementi:

- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- un aumento periodico di anzianità;
- edr ex accordo interfoncederale del 31.07.1992.

Le Parti precisano altresì che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, e sono riferiti alle percentuali di versamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità.

Le Parti, altresì, precisano che nel testo del ccnl, i termini "contribuzione" o "contributivo" sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell'azienda e del lavoratore, ossia come valore dell'importo reale da versare al fondo.

Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge.

ANIASA  


FILT CGIL  
  
FIT Cisl  
  
UILTRASPORTI  
